

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 137

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica

(Parere ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 1, comma 1, allegato A, n. 18 della legge 24 novembre 2000, n. 340)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 settembre 2002)

—————

Relazione illustrativa

La legge 24 novembre 2000, n. 340 (recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999") ha individuato, tra i procedimenti da delegificare e semplificare, quello relativo alle procedure di modifica alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su veicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica (Allegato A, n. 18).

Con lo schema regolamentare, predisposto in attuazione della specifica indicazione del legislatore, si opera una semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi alla verifica metrica delle cisterne a scomparti tarati, per l'ambito di riferimento puntualmente indicato nell'oggetto del procedimento da delegificare (relativo a "cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica").

In conseguenza della cennata delegificazione disposta dalla legge di semplificazione predetta, si è estrapolata, dalla legge 31 gennaio 1967, n. 33, la parte incompatibile con la nuova disciplina procedimentale, esplicitando l'abrogazione del riferimento contenuto nell'art. 1 a tipologie di strumenti metrici le cui procedure di verifica sono regolate dal regolamento in esame. Si deve altresì precisare che il regolamento si pone come elemento integrante di un più ampio processo di semplificazione nel campo della disciplina delle procedure di verifica metrologica, attuato in particolare con il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 179, e con il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, nel contesto poi dell'armonizzazione dei sistemi di verifica in ambito comunitario.

Altri significativi e rilevanti aspetti della semplificazione procedimentale recata dal regolamento in esame possono così sintetizzarsi:

- eliminazione di precedenti vincoli sul valore delle capacità ammesse per le cisterne da sottoporre alle verificazioni metriche e conseguente liberalizzazione dei valori di dette capacità per la realizzazione delle cisterne;
- eliminazione della fase relativa alla sottoposizione degli strumenti di misurazione ai provvedimenti ministeriali di ammissione, qualora detti strumenti siano realizzati in conformità alle prescrizioni metrologiche e tecniche;
- eliminazione del vincolo del riferimento alla natura "metallica" delle cisterne e loro scomparti, per gli strumenti oggetto delle procedure in esame;
- eliminazione di inutili duplicazioni di fasi di verifica per controlli già espletati in altri Paesi comunitari e completa attuazione del processo di mutuo riconoscimento in ambito comunitario;
- puntualizzazione delle fasi procedurali;
- chiarificazione dei significati terminologici ed eliminazione di dubbi interpretativi;
- distinzione tra ambiti della disciplina regolamentare e di quella propriamente tecnica.

Nel quadro dell'esame del merito del regolamento, occorre sottolineare che attualmente la cisterna a scomparti tarati è considerata dai tecnici del settore come il complesso di misure costituito da misure di capacità associate ad una serie di dispositivi che ne permettono l'utilizzo specifico come il trasporto di liquidi su veicoli, con la conseguenza che, ai sensi della normativa anteriore alla nuova disciplina recata dal presente regolamento, viene richiesta l'approvazione del modello di fabbricazione, caso per caso, da parte del Ministero delle attività produttive. Certamente, tale onere è ampiamente in contrasto con lo sviluppo economico del settore ed ha determinato un irrigidimento complessivo della procedura di verifica metrica delle cisterne, a causa anche di varie questioni di natura interpretativa.

Le rigidità attuali condizionano pesantemente tutti gli operatori e costituiscono un rilevante vincolo di mercato, ostacolando le aspettative di sviluppo, provocando distorsioni nella concorrenzialità con mercati esteri e disincentivando investimenti nel campo nazionale anche da parte di soggetti esteri. Si stima che attualmente il parco circolante di cisterne chilolitriche si aggiri intorno alle 2.000 unità, ma le immatricolazioni annue sono ridotte praticamente a zero (1 - 2 unità all'anno), a causa delle vigenti prescrizioni metriche, che hanno annullato la competitività delle cisterne chilolitriche rispetto a quelle con contaltri.

Negli ambienti degli operatori del settore si è segnalato che le semplificazioni procedurali che si intendono introdurre con il presente regolamento potrebbero innescare un processo di crescita delle immatricolazioni annue anche fino a 200 unità, con possibilità di ulteriori evoluzioni positive.

La sola prospettiva di modifiche alle attuali rigidità delle procedure innesta una serie di spinte positive per l'apertura del mercato ed il rilancio del settore.

Si illustrano di seguito i contenuti dei singoli articoli.

L'articolo 1 individua espressamente l'ambito di applicazione del regolamento, precisando i significati terminologici e tecnici impiegati per la delineazione puntuale di tale ambito in rigorosa attuazione del disposto della legge di semplificazione, nonché chiarendo i limiti stessi della delegificazione con l'espreso richiamo alla piena vigenza della legge n. 33 del 1967 per le cisterne non rientranti nella fattispecie trattata dalle procedure semplificate con il presente regolamento.

L'articolo 1 delinea, poi, in via generale, una nuova scala utilizzabile per graduare i valori delle capacità nominali possibili. La previsione che le cisterne devono essere tarate con valori di capacità nominale multipli di 100 litri semplifica ed amplia il ventaglio delle capacità delle cisterne tarate, adeguandole alla realtà economica attuale. In tal senso si definisce la semplificazione delle procedure di individuazione delle capacità con cui possono essere realizzate le cisterne e si attua un'armonizzazione della produzione in ambito comunitario: il fabbricante, in analogia a quanto già avviene negli altri Paesi comunitari, può costruire cisterne con le capacità richieste dal mercato. La estrapolazione della disciplina procedimentale da quella recata dalla legge n. 33 del 1967, secondo la lettura combinata degli articoli 1 e 6 del presente regolamento, comporta anche, in adesione all'evoluzione tecnica, il superamento del vincolo della natura "metallica" delle cisterne, per gli strumenti oggetto delle procedure in esame.

L'articolo 2 prevede, come detto, una relevantissima semplificazione procedurale, escludendo la necessità di sottoporre alla preventiva ammissione ministeriale le cisterne conformi alle prescrizioni metrologiche e tecniche fissate nell'allegato tecnico al presente regolamento: le cisterne conformi sono sottoposte direttamente - senza preventiva ammissione - alle procedure della "verificazione prima nazionale" del fabbricante, che può o seguire la procedura di "conformità metrologica" (verificando e applicando direttamente i contrassegni previsti sul prodotto, ai sensi del decreto n. 179/2000), o sottoporre lo strumento a "verificazione prima" presso un ufficio metrico della Camera di commercio. Ad ogni modo, nell'ipotesi in cui il fabbricante realizzi lo strumento in difformità all'allegato tecnico, dovrà essere richiesta un'approvazione di modello al fine di garantire un adeguato standard di costruzione. All'articolo 2 sono richiamate le prescrizioni di natura tecnica contenute nell'allegato; si è inteso così distinguere chiaramente gli ambiti di discipline di natura diversa, evitando irrigidimenti della disciplina tecnica in contrasto con l'evoluzione del settore. Le specifiche tecniche dell'allegato sono in armonia con quelle della Raccomandazione Internazionale OIML R 80 dell'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale di Parigi.

L'articolo 3 prevede forme agili e flessibili di variazione della disciplina tecnica, collegando l'individuazione di caratteristiche e standard produttivi all'evoluzione tecnica e dando organicità al disegno di razionalizzazione e semplificazione del sistema, anche in funzione di una liberalizzazione delle capacità con cui possono essere realizzate le cisterne. In tal modo si persegue con coerenza la prospettiva di assicurare stabili forme di raccordo tecnico per un pronto adeguamento al mercato e per le necessità di armonizzazione comunitaria.

L'articolo 4 lega funzionalmente ed organicamente la presente disciplina regolamentare al quadro normativo vigente sulle verificazioni metriche prime e periodiche.

L'articolo 5 contempla la clausola di mutuo riconoscimento necessaria per garantire un livello di tutela del mercato, per le cisterne legalmente prodotte o commercializzate nei Paesi membri dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE), metrologicamente equivalente a quello previsto in Italia. Gli effetti del mutuo riconoscimento allargano i casi ed amplificano gli effetti di razionalizzazione ed incisiva semplificazione del sistema di verificaione, eliminando inutili duplicazioni di fasi di controllo ed agevolando l'accesso al mercato.

L'allegato si compone di un'introduzione, contenente la terminologia impiegata, e di sei punti.

Il punto 1 riporta alcune caratteristiche e modalità di tipo costruttivo comuni a tutte le cisterne tarate, come l'unità di misura da utilizzare ed i dispositivi di lettura.

Il punto 2 stabilisce le caratteristiche tecniche e metrologiche.

Il punto 3 descrive le modalità di realizzazione della camera di espansione e del dispositivo di lettura della misura.

Il punto 4 indica come realizzare i dispositivi di scarico.

Il punto 5 fissa gli errori massimi tollerati e le iscrizioni prescritte.

Il punto 6 individua le iscrizioni da riportare sulla targa e la posizione dei sigilli metrici.

Sul provvedimento in esame è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e dell'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, il parere del Comitato centrale metrico; il predetto Comitato si è espresso favorevolmente nella seduta del 7 marzo 2002.

Relazione tecnico – normativa

Il regolamento di semplificazione in esame è previsto dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 18.

a) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

Con lo schema regolamentare, predisposto in attuazione della specifica indicazione recata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 18, si opera una semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi alla verifica metrica delle cisterne a scomparti tarati, per l'ambito di riferimento puntualmente indicato nell'oggetto del procedimento da delegificare (relativo a "cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica").

In conseguenza della delegificazione disposta dalla citata legge di semplificazione, si è estrapolata dalla legge 31 gennaio 1967, n. 33, la parte incompatibile con la nuova disciplina procedimentale, esplicitando l'abrogazione del riferimento contenuto nell'art. 1 a tipologie di strumenti metrici le cui procedure di verifica sono regolate dal regolamento in esame.

b) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.

Dall'analisi della normativa e della prassi vigenti, è emersa l'esigenza di semplificare gli adempimenti relativi alle procedure di verifica metrica per gli strumenti di misura in esame allo scopo di:

- consentire la liberalizzazione dei valori delle capacità con cui possono essere realizzate le cisterne;
- eliminare la fase relativa alla sottoposizione degli strumenti di misurazione ai provvedimenti ministeriali di ammissione, qualora detti strumenti siano realizzati in conformità alle prescrizioni metrologiche e tecniche;
- superare il vincolo della natura "metallica" delle cisterne e loro scomparti, per gli strumenti oggetto delle procedure in esame;
- eliminare inutili duplicazioni di fasi di verifica per controlli già espletati in altri Paesi comunitari e dare organicità al processo di mutuo riconoscimento delle procedure di verifica e controllo metrico in ambito comunitario;
- puntualizzare le fasi procedurali;
- chiarire i significati terminologici ed eliminare dubbi interpretativi;
- distinguere chiaramente la sfera della disciplina regolamentare da quella propriamente tecnica.

c) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

La nuova disciplina regolamentare attua pienamente i principi di mutuo riconoscimento in ambito comunitario ed è mirata propriamente all'armonizzazione dei mercati comunitari.

- d) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale e della coerenza con fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

La materia relativa a "pesi e misure" rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche ai sensi della recente riforma costituzionale delle competenze delle Regioni, attuata mediante modifica del Titolo V della Costituzione (L. Cost. 3/2001)

- e) Verifica della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

L'intervento di delegificazione ha interessato - in attuazione della legge di semplificazione 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 18 - l'ambito procedimentale oggetto di legislazione primaria (articolo 1 della legge 31 gennaio 1967, n. 33), per la parte incompatibile con la nuova disciplina procedimentale recata dal regolamento in esame. In particolare, si è esplicitata l'abrogazione del riferimento contenuto nell'art. 1 della legge n. 33 del 1967 a tipologie di strumenti metrici le cui procedure di verifica sono regolate dal regolamento in esame. Si è rispettato il diverso livello delle fonti (regolamenti ministeriali) che regolano le procedure delle verificazioni metriche prime e periodiche e si è delineato l'ambito della disciplina tecnica, sortito ad incongrui interventi di natura regolamentare.

Elementi di drafting normativo

- a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità e della loro coerenza con quelle in uso.*

Nel testo e nell'allegato sono puntualmente definiti i significati dei termini e delle espressioni usate, anche dal punto di vista tecnico.

- b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata la corretta citazione delle norme richiamate.

- c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso solo ad abrogazione espressa di parte di articolo normativo.

- d) Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto.*

La specificità dell'intervento regolamentare esclude valutazioni in ordine ad eventuali deleghe per redazione di testo unico. Si è tenuto conto peraltro della diversità di fonti incidenti sulla specifica materia.

e) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti. Le uniche abrogazioni previste dal regolamento sono espressamente indicate all'articolo 6.

f) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia ed eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

La materia non presenta particolari profili di rilevanza per eventuali contenziosi o valutazioni di ordine costituzionale.

g) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del parlamento e relativo stato dell'iter.

La materia è tradizionalmente oggetto di interventi normativi di iniziativa governativa, anche in relazione alla tecnicità delle procedure metrologiche.

Valutazione dell'impatto amministrativo

La radicale riconsiderazione delle fasi procedurali, con il sostanziale superamento delle fasi di prima ammissione alle verificazioni, e la generalizzazione degli effetti del mutuo riconoscimento in ambito comunitario, comportano una sensibile riduzione di oneri lavorativi e gestionali per l'Amministrazione e si traducono in un evidente beneficio per fabbricanti ed utenti, non solo per i tempi ma anche per le incombenze procedurali. Di rilievo è la possibilità per l'Amministrazione di procedere agevolmente e flessibilmente a variazioni delle prescrizioni tecniche in adesione all'evoluzione tecnica e dei mercati: anche da ciò discende una riduzione dei costi relativi alla complessità delle procedure di superamento di rigidità procedimentali. Le riforme introdotte ai vincoli procedimentali, le semplificazioni burocratiche, la ricercata chiarezza dei termini impiegati e l'esplicazione del relativo senso letterale, l'armonizzazione dei sistemi in ambito comunitario, la liberalizzazione delle capacità di misura e la possibilità di adeguare gli strumenti alle evoluzioni tecniche e produttive, costituiscono nel loro complesso un'organica serie di misure operative per sbloccare il mercato e promuovere e consolidare aspettative di sviluppo, in modo anche da avviare il superamento delle distorsioni nella competitività tra mercati e incentivare investimenti nel settore.

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI CONCERNENTI LE
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA METROLOGICA DELLE CISTERNE A SCOMPARTI-
TARATI MONTATE SU AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO E LA MISURA DI PRODOTTI
LIQUIDI A PRESSIONE ATMOSFERICA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A. n. 18;
VISTO il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni;
VISTO il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni;
VISTO il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
VISTA la legge 31 gennaio 1967, n. 33;
VISTA la legge 8 marzo 1999, n. 50;
VISTO il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 179;
VISTO il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182;
SENTITO il Comitato centrale metrico in data 7 marzo 2002;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
ESPERITA la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 aprile 2002 e del 1° luglio 2002;
ACQUISITI i pareri della Commissione ... della Camera dei deputati in data ... e della Commissione ... del Senato della Repubblica in data ...;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

EMANA

Il seguente regolamento:

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la verifica metrica delle misure di capacità montate su veicoli, di seguito denominate "cisterne", destinate alla misurazione di carburanti ed altri liquidi a pressione atmosferica, con viscosità non superiore a 17 millipascal per secondo alla temperatura di misurazione.
2. Le cisterne e i loro scomparti sono tarati con valori di capacità nominale multipli di cento litri.
3. Per le cisterne montate su installazioni mobili, destinate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1967, n. 33.

Articolo 2
(Semplificazione procedimentale)

1. Le cisterne conformi alle prescrizioni metrologiche e tecniche di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono sottoposte direttamente alla verifica metrica prima, senza preventivo provvedimento di ammissione.

Articolo 3
(Variazione di prescrizioni tecniche)

1. A fini di revisione ed aggiornamento, in relazione all'evoluzione delle normative europee ed internazionali e delle tecniche di fabbricazione, i valori di capacità nominale di cui all'articolo 1, nonché i requisiti, le modalità operative delle verificazioni e le prescrizioni metrologiche o tecniche di cui all'allegato A del presente decreto, sono rideterminati con decreto del Ministero delle attività produttive, sentito il comitato centrale metrico.

Articolo 4
(Verificazioni metriche)

1. Per le verificazioni metriche prime e periodiche delle cisterne si applicano, rispettivamente, il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 179; ed il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182.

Articolo 5
(Mutuo riconoscimento)

1. Per le cisterne conformi alle prescrizioni recate dal presente regolamento, legalmente prodotte e commercializzate nei Paesi membri dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), la verifica metrica prima non viene effettuata se i risultati della verifica eseguita nel Paese membro della UE o dello SEE siano a disposizione delle autorità italiane competenti e garantiscano un livello di tutela dell'obiettivo perseguito equivalente a quello previsto dalla legislazione italiana.

Articolo 6
(Abrogazioni)

1. All'articolo 1 della legge 31 gennaio 1967, n. 33, le parole "o mobili" sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A
(Articolo 2)

TERMINOLOGIA

Si intende per:

- a) Scomparto tarato, un serbatoio per il trasporto e la misurazione di prodotti liquidi alla pressione atmosferica.
- b) Punto di trasferimento, la sezione di efflusso di liquido di scarico della cisterna oltre la quale il liquido è considerato di proprietà dell'acquirente.
- c) Capacità nominale, il volume del liquido contenuto in una cisterna o suo scomparto riempito dal punto di trasferimento fino alla linea di fiducia e alla temperatura di riferimento.
- d) Contenuto totale, il massimo volume di liquido che uno scomparto può contenere alla temperatura di riferimento fino al traboccamento.
- e) Volume di espansione, la differenza fra il contenuto totale e la capacità nominale.
- f) Taratura, l'insieme delle operazioni di misura riferibili ai campioni nazionali per determinare la capacità di una cisterna o dei suoi scomparti, ad un livello di riempimento indicato con una linea di fiducia o un tratto di una scala graduata.
- g) Asse di misurazione verticale, la linea verticale su cui il livello del liquido viene misurato.
- h) Sensibilità, il rapporto tra la variazione di livello Δh e la corrispondente variazione relativa di volume $\Delta V/V$, dove V è la capacità nominale.

1. GENERALITA'

- 1.1. Le cisterne e i loro scomparti tarati sono classificati secondo la capacità nominale. Sono autorizzate le sole unità di misura del Sistema Internazionale SI.
- 1.2. Le cisterne sono montate sul veicolo.
- 1.3. Ciascun veicolo può essere allestito con diversi scomparti tarati che possono risultare separati o contigui, in corpo unico o non; in ogni caso non deve essere possibile alcun tipo di travaso di liquido tra l'uno e l'altro scomparto tarato.
- 1.4. Le cisterne e i loro scomparti tarati montati su veicoli comprendono i seguenti dispositivi:
 - 1.4.1. Dispositivo di lettura: costituito da una linea di fiducia, e dai relativi supporti ed accessori metrologicamente ininfluenti e installato sulla sommità dello scomparto tarato.
 - 1.4.2. Dispositivo per lo scarico: costituito da valvola di chiusura e apertura, da tubazioni, circuiti elettrici o elettropneumatici e relativi azionamenti.

- 1.4.3. Dispositivo di taratura: deve consentire la taratura degli scomparti tarati con i valori di sensibilità prescritti al punto 3.5.
- 1.5. Sia la sezione del corpo dello scomparto tarato montato sul veicolo, sia il dispositivo per lo scarico del prodotto, dovranno consentire lo svuotamento completo del liquido.
- 1.6. Il dispositivo di scarico deve comprendere un tubo di scarico con una valvola di chiusura all'estremità, costituente il punto di trasferimento.
- 1.7. Le cisterne e i loro scomparti devono essere provvisti di una scala per l'accesso al dispositivo di lettura e di una piattaforma per l'operatore che deve verificare le cisterne stesse.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE E METROLOGICHE

- 2.1. Nelle cisterne divise in scomparti tarati la capacità di uno scomparto non deve variare più di 1/1000 della sua capacità nominale quando gli scomparti tarati adiacenti sono riempiti o svuotati.
- 2.2. Ogni cisterna o scomparto tarato deve avere forma e accorgimenti tali da non creare aria intrappolata durante la fase di riempimento o tali che non venga ritenuto del liquido durante lo svuotamento in condizioni operative normali.
- 2.3. Il volume di acqua eventualmente rimasto nello scomparto tarato durante la prova di svuotamento, per cause dovute alla costruzione o al montaggio (per esempio, nelle giunzioni), non deve superare il volume corrispondente a 1/5 dell'errore massimo tollerato sulla capacità nominale in verifica prima.
- 2.4. Una volta verificato lo scomparto tarato, non dovrà essere possibile l'installazione di volumi di taratura all'interno dello stesso, o qualsiasi altro corpo che se rimosso o sostituito possa modificarne la capacità. Tale condizione dovrà essere soddisfatta con sistemi soggetti a legalizzazione.

3. CAMERA DI ESPANSIONE (DUOMO) E DISPOSITIVO DI LETTURA DEL LIVELLO

- 3.1. Il dispositivo di controllo del livello deve assicurare una lettura sicura, facile e certa, indipendente dall'inclinazione dell'autoveicolo. L'indice deve essere il più vicino possibile al centro di gravità della sezione orizzontale dello scomparto tarato.
- 3.2. La linea di fiducia corrispondente alla capacità nominale può essere integrata da una scala graduata.
- 3.3. La forma del dispositivo di lettura deve essere tale che, nella zona della linea di fiducia o della scala graduata, si abbia una sensibilità non inferiore a 2 millimetri per 1/1000 della capacità nominale.
- 3.4. Nel caso in cui costituisca zona di misurazione, il duomo deve avere pareti verticali. Se le pareti del duomo sono montate in modo che penetrino nella parete dello scomparto tarato,

deve essere evitata la formazione di sacche d'aria mediante l'esecuzione di orifici o sfiati a livello della generatrice interna superiore.

- 3.5 La sezione trasversale del corpo dello scomparto tarato e del duomo deve avere un asse di simmetria verticale ad eccezione degli scomparti di 1000 litri o inferiore accoppiati. Le dimensioni della sezione orizzontale del duomo devono essere tali da permettere l'ispezione all'interno della cisterna.
- 3.6 E' permessa l'applicazione di dispositivi accessori, metrologicamente ininfluenti, per facilitare la lettura dell'indice, o per bloccare automaticamente il riempimento quando il livello del liquido raggiunge la linea di fiducia.

4. DISPOSITIVI PER LO SCARICO

- 4.1 I dispositivi per lo scarico devono assicurare uno scarico rapido e completo del liquido contenuto nello scomparto tarato e devono essere installati nella parte più bassa dello scomparto.
- 4.2 Ogni scomparto tarato deve avere una sola bocca di carico e una sola valvola di scarico.
- 4.3 Il condotto di scarico deve essere il più corto possibile.
- 4.4 Il dispositivo di scarico può incorporare valvole di sicurezza supplementari che devono rimanere aperte durante le operazioni di riempimento e svuotamento dello scomparto tarato.
- 4.5 Se il dispositivo di scarico è munito di valvole di sicurezza supplementari, l'apertura e la chiusura di queste ultime, a cisterna piena, non devono influenzare il valore rilevato della capacità, e la tubazione di scarico, a valle della valvola di fondo, dovrà essere munita, nella parte più alta, di globo spia da cui si possa controllare lo stato di "tubo tutto pieno" una volta effettuato il riempimento.
- 4.6 Ogni scomparto tarato deve essere equipaggiato con un dispositivo per lo scarico indipendente.
- 4.7 I dispositivi di apertura dello scarico debbono essere contrassegnati dal numero dello scomparto tarato cui si riferiscono. La numerazione deve essere chiara e visibile. La condizione di apertura o chiusura dei dispositivi deve essere indicata in modo facilmente comprensibile.

5. ERRORI MASSIMI TOLLERATI E ISCRIZIONI REGOLAMENTARI

- 5.1 La capacità nominale di ciascun scomparto tarato, o di ciascun scomparto, è il volume di liquido contenuto tra la linea di fiducia e la valvola di ritegno del dispositivo di scarico costituente punto di trasferimento.
- 5.2 L'errore massimo tollerato in verifica prima è di $\pm 0,2\%$ della capacità nominale.

5.3 L'errore massimo tollerato in verificaione periodica è di $\pm 0,5\%$ della capacità nominale.

6. TARGA REGOLAMENTARE, INDICAZIONI E SIGILLI METRICI

6.1 Il numero e la capacità dello scomparto tarato vanno riportati, oltre che in prossimità degli azionamenti di carico e scarico, anche in prossimità del dispositivo di lettura e devono risultare chiaramente visibili e leggibili.

6.2 Una targa deve essere fissata in prossimità dei comandi e degli azionamenti in modo tale da non poter essere rimossa senza rompere i sigilli recanti i bolli metrici.

6.3 Sulla targa debbono essere riportate le informazioni seguenti:

- a) nome, o ragione sociale e marchio del costruttore,
- b) tipo e anno di costruzione,
- c) numero di serie,
- d) estremi del presente decreto,
- e) capacità nominale e numero di ogni scomparto: gli scomparti sono numerati iniziando dalla parte anteriore del veicolo,
- f) temperatura di riferimento,
- g) schema dell'insieme di misurazione (sezione trasversale),
- h) bolli e sigilli, anche di tipo autoadesivo che si distruggono nella rimozione, della verificaione metrica prima e contrassegno della verificaione periodica.

6.4 Sulla targa deve essere lasciata un'area libera di dimensioni non inferiori a 50 millimetri x 50 millimetri per l'applicazione del contrassegno di verificaione periodica.



*Ministero
delle Attività Produttive*

Il Comitato Centrale Metrico nella seduta del 7 marzo 2002 ha espresso parere favorevole di massima sullo schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica

Roma, 07 marzo 2002

Il Segretario

Luigi Francini

Il Presidente

[Signature]

Ministero delle Attività Produttive
Dipartimento Metrologia
Ufficio Nazionale per la Misura
7/15/02/23/18

7/15/02/23/18



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 2433/02

Roma, addi 10 07 2002

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica. Legge n. 340 del 2000, Allegato A, n. 18.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 1233/02 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

PRESIDENZA CONSIGLIO


MINISTRI - Segretariato Generale


- Nucleo -

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Barbera





Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 1° luglio 2002

N. della Sezione: 1233/2002

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica. Legge n. 340 del 2000, Allegato A, n. 18.

La Sezione

VISTA la relazione del 4 aprile 2002, trasmessa con nota n. 919/02/NS/1.20.2.3.18, pervenuta il successivo 10 aprile, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure – ha richiesto il parere di competenza sullo schema di regolamento di cui all'oggetto;

Visti il parere interlocutorio reso dalla Sezione il 22 aprile 2002 e la conseguente nota di risposta n. 1521/02/NS/1.20.2.3.18 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pervenuta il 21 giugno 2002;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe Roxas;

PREMESSO e CONSIDERATO

Lo schema di regolamento in oggetto è stato predisposto in attuazione della legge 24 novembre 2000, n. 340 (recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999”), che ha individuato, fra i procedimenti da delegificare e semplificare, quello relativo alle procedure di modifica della disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati (Allegato A, n. 18).

Esso ha già formato oggetto di esame da parte di questa Sezione nell’adunanza del 22 aprile 2002, nella quale è stato chiesto di acquisire l’avviso del Dipartimento delle Politiche Comunitarie in ordine alla previsione recata dall’art. 5 dello schema esaminato, che statuisce il mutuo riconoscimento di conformità per le cisterne prodotte e commercializzate nei paesi membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.

In adempimento di tale parere interlocutorio, la Presidenza ha trasmesso copia della nota n. 6916 del 17 giugno 2002 del Dipartimento in questione che, al fine di evitare possibili dubbi sulla concreta applicazione dell’art. 5 del regolamento in argomento, ha suggerito di sostituire, in fine a detto articolo, le parole “a quello previsto dalla legislazione italiana” con le diverse “a quello previsto dalle vigenti disposizioni interne”. Sull’adozione di tale formulazione concorda il Nucleo referente.

Ritiene la Sezione che, apportando tale modificazione alla formulazione letterale dell'art. 5, possa essere adeguatamente precisata la disciplina di riferimento per la concreta attuazione della prevista disciplina del "mutuo riconoscimento".

Non essendovi ulteriori osservazioni, può esprimersi parere favorevole.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con l'osservazione di cui in motivazione.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassicci)

Licia Grassicci

Visto
Il Presidente della Sezione

(Pasquale de Lise)

Pasquale de Lise



0.44/10

Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 2446.02

Roma, addì 10.05. 2002

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica. Legge n. 340 del 2000, Allegato A, n. 18.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 1233/02 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

PRESIDENZA CONSIGLIO
MINISTRI - Nucleo per la
semplificazione delle norme e delle
procedure

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Barbapaleno

ROMA

Nucleo per la semplificazione
delle norme e delle procedure
13 MAG. 2002
ARRIVO Prot. 1200/02/MS/1.20.2.3.18



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi
del 22 aprile 2002

N. Sezione 1233/02

La Sezione

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica. Legge n. 340 del 2000, Allegato A, n. 18.

Vista la relazione del 4 aprile 2002, trasmessa con nota n. 919/02/NS/1.20.2.3.18, pervenuta il successivo 10 aprile, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure - richiede il parere di competenza sullo schema di regolamento di cui all'oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Giuseppe Roxas;

PREMESSO e CONSIDERATO

La legge 24 novembre 2000, n. 340 (recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999") ha individuato, tra i procedimenti da delegificare e semplificare, quello relativo alle procedure di modifica della disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati. (Allegato A, n. 18).

Riferisce l'Amministrazione che la cennata delegificazione si iscrive in un più ampio processo di semplificazione nel campo della disciplina delle procedure di verifica metrologica attuato in particolare, con i decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 marzo 2000, nel contesto della armonizzazione dei sistemi di verifica in ambito comunitario.

In attuazione della indicata disposizione della legge 340/2000, lo schema di regolamento proposto intende disciplinare esaustivamente il procedimento relativo alle "cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica".

A tal fine, la delegificazione viene attuata estrapolando dalla legge 31 gennaio 1967, n. 33, la parte incompatibile con la nuova disciplina procedimentale attraverso l'esplicita abrogazione del riferimento alle installazioni "mobili" recata nell'articolo 1 della predetta legge (Art. 5 dello schema).

La complessiva disciplina recata dal provvedimento introduce poi, rispetto alla situazione previgente, rilevanti aspetti di semplificazione, che l'Amministrazione illustra compiutamente nella relazione, e che sono così sintetizzati:

- eliminazione di precedenti vincoli sul valore delle capacità ammesse per le cisterne e conseguente liberalizzazione dei valori ai fini della realizzazione delle cisterne medesime;
- eliminazione della fase relativa alla sottoposizione degli strumenti di misurazione ai provvedimenti ministeriali di ammissione, se gli strumenti sono realizzati in conformità alle prescrizioni dettate;
- eliminazione del vincolo della natura "metallica" della cisterna e loro comparti;
- eliminazione delle duplicazioni delle fasi di verificaione per i controlli già espletati in altri paesi comunitari;
- chiarificazione dei significati terminologici, al fine di evitare dubbi interpretativi, puntualizzazione delle fasi procedurali e distinzione tra gli ambiti della disciplina regolamentare e di quella più propriamente tecnica.

Lo schema trasmesso consta di sei articoli e di un allegato, in particolare:

- l'art. 1 delimita il campo di applicazione del regolamento e prevede la taratura con valori multipli di 100 litri, per consentire l'adeguamento delle cisterne alle esigenze economiche e, in combinazione con il disposto del successivo art. 6, rimuove il vincolo della natura "metallica" delle cisterne;
- l'art. 2 prevede la sottoposizione diretta delle cisterne conformi alle prescrizioni metrologiche e tecniche, alla verificaione metrica prima, senza preventivo provvedimento di ammissione;
- l'art.3 prevede la possibilità di provvedere alla revisione e aggiornamento della disciplina tecnica mediante decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il comitato centrale metrico;
- l'art. 4 disciplina le verificaione metriche prima e periodiche delle

cisterne rinviando ai decreti già emanati in materia dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

-l'art. 5 statuisce il mutuo riconoscimento di conformità per le cisterne prodotte e commercializzate nei paesi membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo;

-l'art. 6 attua la delegificazione della materia regolamentata, abrogando il riferimento ad essa recato all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1967, n. 33.

Lo schema si conclude con un allegato, che ne costituisce parte integrante, nel quale, oltre ad una introduzione esplicativa della terminologia impiegata, vengono disciplinate in sei punti le prescrizioni metrologiche e tecniche di cui viene prescritta l'osservanza.

Sullo schema di regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, risulta acquisito il parere favorevole del Comitato Centrale Metrico (nella seduta del 7 marzo 2002) e l'assenso del Ministero delle Attività produttive (nota 1440 - R/119 del 22 marzo 2002).

Sul punto, si deve osservare che, nonostante le ripetute osservazioni in tal senso, il concerto dell'Amministrazione interessata viene espresso non dal Ministro bensì da organi di diretta collaborazione del Ministro e, per di più, senza l'indicazione che l'assenso, così manifestato, sia stato dato d' "ordine del Ministro". In tal modo, peraltro, il sottoscrittore si assume la piena responsabilità della conformità dell'assenso prestato alla volontà del Ministro.

Dovendosi ritenere che la determinazione dell'ambito di applicazione, come risultante dall'articolo 1, commi 1 e 3, dello schema proposto, copra esaustivamente le installazioni "mobili, in precedenza ricomprese nella disposizione dell'articolo 1 della legge n. 33 del 1967, di

cui viene disposta l'abrogazione, non si hanno particolari osservazioni da formulare sul testo proposto, salvo quanto disposto in tema di "mutuo riconoscimento" all'articolo 5.

La formulazione adottata, invero, non reca elementi che consentano una sicura percezione delle modalità attraverso le quali si realizzerà la concreta attuazione del disposto riconoscimento di conformità delle cisterne prodotte e commercializzate nei Paesi membri della Comunità Europea o dello Spazio Economico Europeo. Attesa la molteplicità delle Autorità interessate e le possibili diverse forme di attuazione e documentazione nei vari Paesi coinvolti sembra opportuno fornire certezza applicativa ai non soggetti interessati. E ciò a maggior ragione in relazione all'ultima parte della disposizione in esame ("e garantiscono un livello di tutela dell'obiettivo perseguito equivalente a quello previsto della legislazione italiana") che postula un giudizio - oltretutto aggiornabile nel tempo, ai sensi della previsione dell'articolo 3 dello schema - che presenta aspetti di rilevanza comunitaria.

Sul punto, ritiene il Collegio che si renda indispensabile acquisire l'avviso del Dipartimento delle Politiche Comunitarie, ai fini di una definitiva pronuncia di questo Consiglio sulla questione.

P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa dell'adempimento di cui in motivazione.

Per estratto dal verbale
Il Segretario dell'Adunanza
(*Elvio Piccini*)

Visto
Il Presidente della Sezione
(*Tommaso Allibrandi*)

Elvio Piccini